

COMUNE DI DRO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI,
ENTI, SOCIETA', CON FINALITA' SOCIALMENTE
UTILI, SENZA SCOPO DI LUCRO.**

INDICE

CAPO I	Finalità'	PAG.	03
CAPO II	Soggetti ammessi	PAG.	04
CAPO III	Condizioni generali di concessione	PAG.	05
CAPO IV	Settori di intervento	PAG.	08
CAPO V	Procedure	PAG.	09
CAPO VI	Attività Culturali ed educative	PAG.	11
CAPO VII	Attività sportive e ricreative del tempo libero	PAG.	12
CAPO VIII	Sviluppo economico	PAG.	13
CAPO IX	Contributi agli Enti di Culto pubblico	PAG.	14
CAPO X	Tutela dei valori ambientali	PAG.	15
CAPO XI	Contributi al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco	PAG.	16
CAPO XII	Contributi per iniziative a carattere straordinario e non ricorrente	PAG.	17
CAPO XIII	Disposizioni transitorie e finali	PAG.	18

CAPO I

Finalità

ART. 1

1. Con il presente regolamento il Comune di Dro, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07.08.1990 nr. 241 e dall'art. 7 della L.R. 31.07.1993 nr.13 e da eventuali modificazioni o integrazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.-

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.-
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.-
3. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 3

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalla vigente normativa.-

CAPO II

Soggetti ammessi

ART. 4

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Dro;

b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

c) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.-

CAPO III

Condizioni generali di concessione

ART. 5

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata oltre che dalla documentazione indicata al successivo articolo 9 anche dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino le spese e le relative entrate.-

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni e ai Comitati il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.-

3. Oltre a quanto previsto al comma precedente, la Giunta Comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tenere conto di:

a) il numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;

b) la qualità del soggetto richiedente e il valore sociale dell'attività anche con riferimento ad eventuali piani approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;

c) attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente ed il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;

d) la mancanza di finalità di lucro;

e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;

f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del comma 1;

g) La capacità di autofinanziamento.-

4.- I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e Segretario dell'Ente richiedente.-

5. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'ente ad una associazione o istituzione riconosciuta et operante a livello

generale (UNICEF, UILDM, Telefono azzurro ecc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel successivo art. 9.-

ART. 6

1. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 4.-
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici e privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati, ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e la concessione d'uso di impianti, strutture e attrezzature comunali.(In tal caso la responsabilità è a totale carico dell'organizzatore la manifestazione).- Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio, o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 7

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazione a favore delle manifestazione per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO IV
Settori di intervento

ART. 8

Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni ed i Comitati, purchè legalmente costituiti o quanto meno dotati di un proprio Statuto, possono essere destinatari di trasferimenti a carico del bilancio comunale.- Entro il 30 settembre presentano le richieste di contributo per l'anno successivo.-

I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni e soggetti privati, nel limite delle risorse di cui dispone, sono, di norma i seguenti:

- A) culturale ed educativo;
- B) sportivo e ricreativo;
- C) sociale e umanitario;
- D) sviluppo turistico ed economico;
- E) culto pubblico;
- F) tutela dei valori ambientali;
- G) volontariato per la protezione civile.

CAPO V

Procedure

ART.9

Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e sentite le Commissioni competenti determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte della Giunta Provinciale i soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano la seguente documentazione:

- A) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
- B) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;
- C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 55/90 (antimafia), qualora previsto dalla vigente normativa in materia;
- D) dichiarazione per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale.

Nel caso di spese di investimento/acquisto beni strumentali la liquidazione dovrà essere effettuata dietro ulteriore presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale, attestante l'effettivo sostenimento delle medesime, e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti Pubblici o Privati.-

ART. 10

- 1.- Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.-
- 2.- Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.-
- 3.- Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato per ciascuna finalità di intervento.-
- 4.- La Giunta Comunale tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, sentito il parere delle Commissioni competenti, e delle risorse disponibili in bilancio forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative.-

CAPO VI
Attività Culturali ed Educative

ART.11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

A) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola Infanzia e dell'obbligo;

B) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;

C) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

D) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre Comunità nazionali o straniere.-

ART. 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alla Associazioni, o, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquistati direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

CAPO VII
Attività sportive e ricreative del tempo libero

ART. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprietà comunale o privata in base ad apposite convenzioni.-
4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

CAPO VIII
Sviluppo economico

ART. 14

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo.

2.- Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.-

CAPO IX
Contributi ad Enti di culto pubblico

ART. 15

1. Gli interventi contributivi a favore di Enti di culto pubblico possono riguardare le seguenti fattispecie:

A) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte degli Enti suddetti per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico compresa la retribuzione del personale addettovi ai sensi dell'art. 70 del T.U.LL.RR.O.C.-

B) contributi ordinari o straordinari a favore degli Enti stessi quali organismi che operano per la comunità locale in senso generale con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento e degli artt. 1 e 2 del medesimo T.U.-

CAPO X
Tutela dei valori ambientali

ART. 16

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:
- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizione che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.-

CAPO XI
Contributi al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco

ART. 17

1.- In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendio il Consiglio Comunale può determinare, in sede di approvazione del Bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del Bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari ai sensi della L.R. nr. 24 di data 20.08.1954.-

2.- Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti, ecc. sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio del Comune e sono iscritti nel Bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore.- L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.-

3.- I contributi ordinari e straordinari sono erogati dalla Giunta comunale su domanda del Comandante, in relazione al fabbisogno di cassa del bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco.-

CAPO XII

Contributi per iniziative a carattere straordinario e non ricorrente

ART. 18

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:

- A) relazione illustrativa con indicata la finalità;
 - B) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
 - C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi Legge 55/90 (antimafia);
 - D) dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale);
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposita richiesta di messa a disposizione.

CAPO XIII
Disposizioni transitorie e finali

ART. 19

- 1.- Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.-
- 2.- La Giunta ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 4.-

ART. 20

Per il biennio 1995/1996 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dai termini di presentazione delle domande come individuate negli articoli precedenti.-